

REGIONE LAZIO



Dipartimento: DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale: ENERGIA, RIFIUTI, PORTI E AEROPORTI

Area: RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. B1991 del 07/04/2010

Proposta n. 5556 del 26/03/2010

Oggetto:

G.S.A. S.r.l. - Modifica alla determinazione n. B6404/2009 - Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D. Lgs. n.59/2005

OGGETTO: G.S.A. S.r.l. – Modifica alla determinazione n. B6404/2009 - Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D. Lgs. n.59/2005;

Gestore : G.S.A. S.r.l.
P.IVA e C.F. : 01496650563
Sede Legale ed Operativa : Via Monticelli snc – Loc. Gargarasse – 01033 Civita Castellana (VT)
Durata : 6 (sei) anni a partire dal 15/12/2009

**IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO**

SU PROPOSTA dell'Area Rifiuti della Direzione regionale Energia, Rifiuti, Porti e Aeroporti;

VISTA l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i.;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1, Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

PREMESSO che la società G.S.A. s.r.l. gestisce l'impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, sito nel Comune di Civita Castellana (VT), in forza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui alla Determinazione n. B6404 del 15 dicembre 2009;

CONSIDERATO che:

- con nota del 04/12/2009, acquisita al prot. n. 275772 del 30/12/2009, la Società ha comunicato la cessazione dell'attività dell'impianto relativa al punto di emissione E1 (impianto termico produzione di vapore – portata 4000 Nmc/h);
- con nota del 17/12/2009, acquisita al prot. n. 274416 del 29/12/2009, la Società ha rivolto istanza alla Direzione "Energia, Rifiuti, Porti e Aeroporti" della Regione Lazio, al fine di ottenere chiarimenti ed opportuna correzione di talune imprecisioni ravvisate nel contenuto della richiamata Determinazione n. B6404/2009;
- con nota del 22/02/2010, acquisita al prot. n. 60470 del 08/03/2010, la Società ha specificato alcune richieste già contenute nell'istanza su richiamata;

VISTA la nota prot. n. 9916 del 15/01/2010 con cui la Direzione Regionale competente ha garantito l'adozione delle rettifiche di competenza rispetto a quanto riportato nella richiamata Determinazione n. B6404/2009;

ESEGUITE le opportune verifiche in merito alle segnalazioni della Società;

RITENUTO pertanto necessario, apportare le modifiche alla più volte citata Determinazione n. B6404/2009;

DETERMINA

stante le premesse, parte integrante e sostanziale del presente atto, di modificare la Determinazione n. B6404 del 15/12/2009 "G.S.A. S.r.l. – Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D. lgs. n.59/2005" rilasciata alla G.S.A. S.r.l. - P.IVA e C.F. 01496650563, con sede legale in Via Monticelli snc - Loc. Gargarasse - 01033 Civita Castellana (VT), e per essa al proprio legale rappresentante pro tempore, per la gestione dell'impianto sito in Civita Castellana (VT), Via Monticelli snc - Loc. Gargarasse, come segue:

- a) l'elenco della documentazione approvata con la determinazione su richiamata, riportata a pag. 4 del dispositivo **è integrata** dalla scheda C: "Dati e notizie dell'impianto da autorizzare", ed, in particolare, della scheda C.4, contenente gli stoccaggi in D15 per i rifiuti prodotti, e della scheda C.6, contenente lo stoccaggio dei rifiuti solidi prodotti da terzi o in proprio nell'area in planimetria individuata dal codice A12;
- b) la quantità massima giornaliera di rifiuti pericolosi ricevibile presso l'impianto, quantificata nella tabella a pag. 5 dell'allegato tecnico alla Determinazione in "165 (centosessantacinque) tonnellate", **è sostituita** con la seguente quantità massima giornaliera di rifiuti pericolosi ricevibile presso l'impianto: "200 (duecento) tonnellate", fermo restando il limite giornaliero totale fissato a 330 (trecentotrenta) tonnellate e quello annuale per rifiuti pericolosi pari a 39.000 (trentanovemila) tonnellate;
- c) la sezione denominata "Limiti tecnologici di trattamento" della tabella di pag. 5 dell'allegato tecnico alla Determinazione, **è sostituita** dalla seguente nuova sezione:

Limiti tecnologici di trattamento	chimico-fisico: 270 m ³ / giorno; trattamento biologico: 50 m ³ / ora; trattamento biologico: COD max = 9.000 kg/giorno ovvero 12.000 mg/L trattamento biologico: BOD ₅ max = 4.090 kg/giorno ovvero 5.500 mg/L sezione distillazione (codice DI in Appendice II): 5 m ³ /h sezione concentrazione (codice ECE in Appendice II):5 m ³ /h
-----------------------------------	--

- d) la tempistica al fine di ottemperare alla prescrizione n.20 di pagina 6 dell'allegato tecnico alla determinazione: "entro 3 mesi dalla data di notifica del presente atto, installare misuratori di livello su ogni serbatoio di stoccaggio;" **è sostituita** con la seguente tempistica:

"entro 12 mesi dalla data di notifica del presente atto, installare misuratori di livello su ogni serbatoio di stoccaggio;";

- e) la frase riportata nella prescrizione n.25 a pagina 6 dell'allegato tecnico alla determinazione: "prima dell'inizio dello scarico procedere al prelevamento di apposito campione per verificare le caratteristiche del carico (colore, odore, consistenza) e, in caso si presentino anomalie rispetto all'omologa effettuata, respingere il conferimento." **è sostituita** con la seguente frase:

"prima dell'inizio dello scarico procedere al prelevamento di apposito campione per verificare le caratteristiche del carico (colore, odore, consistenza) e, in caso si presentino anomalie rispetto all'omologa effettuata, tali da non poter essere considerate fisiologiche e/o tali da non consentire il trattamento del rifiuto all'interno dell'impianto, respingere il conferimento.";

- f) la frase riportata nella prescrizione n.43 a pagina 8 dell'allegato tecnico alla determinazione: "registrare, sul registro di carico e scarico, tutte le operazioni di pulizia e totale rimozione per ogni sistema di stoccaggio, evidenziando i raggruppamenti contenuti prima e dopo le operazioni di pulizia;" **è sostituita** con la seguente frase:

"registrare, sul registro di carico e scarico, tutte le operazioni di pulizia e totale rimozione per tutti i rifiuti in ingresso presi in carico con un'operazione di smaltimento relativa allo stoccaggio (D15-D13), evidenziando i raggruppamenti, secondo i gruppi di miscelazione definiti, contenuti prima e dopo le operazioni di pulizia;";

- g) la tempistica al fine di ottemperare alla prescrizione n.45 di pagina 9 dell'allegato tecnico alla determinazione: "entro 6 mesi dalla data del presente provvedimento, previa approvazione dell'Autorità competente, realizzare il sistema di stoccaggio di cui al punto 42;" **è sostituita** con la seguente tempistica:

"entro 36 mesi dalla data del presente provvedimento, previa approvazione dell'Autorità competente, realizzare il sistema di stoccaggio di cui al punto 42;";

- h) la tempistica riportata a pagina 9 dell'allegato tecnico alla determinazione: "La società, quindi, dovrà effettuare una campagna di caratterizzazione delle emissioni provenienti dalle aree predette, da effettuarsi entro e non oltre 6 mesi dalla notifica del presente atto, al fine di confermare la poca significatività delle emissioni in questione." **è sostituita** con la seguente tempistica:

"La società, quindi, dovrà effettuare una campagna di caratterizzazione delle emissioni provenienti dalle aree predette, da effettuarsi entro e non oltre 12 mesi dalla notifica del presente atto, al fine di confermare la poca significatività delle emissioni in questione.";

- i) il punto di emissione E1 (relativo all'impianto termico di produzione di vapore – portata 4000 Nmc/h), riportato a pag. 9 e nella tabella di pag. 11 dell'allegato tecnico alla determinazione, nonché nell'appendice III e nel Piano di Monitoraggio e Controllo, **è soppresso** per cessazione dell'attività;
- j) la tabella di pagina 11 dell'allegato tecnico alla determinazione **è sostituita** con la seguente tabella (corrispondente a quella riportata nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Provincia di Viterbo, n° 37/08/I.A. del 04/11/2008):

N. Camino	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Temp. (°C)	Durata media in 24h (h)	Frequenza nelle 24h (n/g)	Totale ore annue emissi (h)	Sostanze inquinanti	Concentraz. inquinante (mg/Nm ³)	Flusso di massa (g/h)	Altezza emiss. dal suolo (m)	Diametro camino (m)	Tipo impianto abbattimento (*)
E5	CALDAIA	10.000	200	24	1	6.000	POLVERI CO NO _x SO _x	70 175 350 1.190	280 700 1.400 4.760	8	0,38	NESSUNO
E6	SCRUBBER	5.000	T. amb.	24	1	5.280	Particolato tot SOV (COT) NH ₃	20 50 2	100 250 10	10	-	A.U.
E7	CALDAIA	7.000	200	24	1	6.000	POLVERI CO NO _x SO _x	70 175 350 1.190	280 700 1.400 4.760	8	0,1256	NESSUNO

(*) C = ciclone, F.T. = filtro a tessuto, A.U. = abbattitore ad umido; A.D. = adsorbitore; A.S. = assorbitore; P.T. = postcombustore termico.

- k) le operazioni autorizzate per i codici CER 07 01 07* e 07 04 03* riportate nell'appendice I alla determinazione: "D15-D14-D13-D9" **sono integrate** come segue: "D15,D14,D13,D9,D8";

Il presente provvedimento sarà notificato alla G.S.A. S.r.l. dal Direttore Regionale della Direzione Energia, Rifiuti, Porti e Aeroporti della Regione Lazio e trasmesso all'ARPA Lazio - sezione provinciale di Viterbo, alla Provincia di Viterbo ed al Comune di Civita Castellana (VT), nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.).

Lo stesso dovrà essere conservato dalla Società congiuntamente alla Determinazione n. B6404 del 15 dicembre 2009, della quale è parte integrante e sostanziale, ed esibito agli Organi di controllo a semplice richiesta.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore del Dipartimento Territorio
(Dott. Raniero De Filippis)